



COMUNE DI ADRANO
(Città Metropolitana di Catania)
SEGRETARIO GENERALE

Prot. n. 36443 del 15/11/2019
VIA PEC

Al Responsabile del Settore IV

e, p.c.

Al Sindaco

Ai Responsabili di Settore

SEDE

Oggetto: Richiesta di accesso del consigliere comunale prot. n. 33803 del 23/10/2019.
Comunicazione ai controinteressati. Direttive.

Avuto riguardo ai contenuti della Sua n. 36057 del 13/11/2019 di cui all'oggetto, relativa ad una richiesta di accesso da parte di un consigliere comunale agli atti del Nucleo di Valutazione, corre l'obbligo di significare quanto di seguito.

Com'è noto, il diritto soggettivo pubblico dei consiglieri comunali è disciplinato in Sicilia, in virtù della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 199 dell'O.R.EE.LL., così come modificato e integrato dall'art. 56 della l.r. n.9 del 6.3.1986. Segnatamente, il comma 2 stabilisce per i consiglieri, "per l'effettivo esercizio della loro funzione, il diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi".

La giurisprudenza amministrativa, con orientamento consolidato, (cfr. ex multis sentenze T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 29 aprile 2011, n. 389; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 02 dicembre 2010, n. 26573; Consiglio Stato, sez. V, 17 settembre 2010, n. 6963, Consiglio di Stato, sez. V, 2 gennaio 2019, n. 12); ha ribadito che i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare con piena cognizione la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione. Sul consigliere comunale, inoltre, non può gravare alcun onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che diversamente opinando sarebbe introdotta una sorta di controllo dell'ente, attraverso i propri uffici, sull'esercizio del mandato del consigliere comunale.

In definitiva, il diritto di accesso del consigliere viene ritenuto una espressione delle prerogative di controllo democratico e non incontra alcuna limitazione in relazione all'eventuale natura riservata degli atti o delle informazioni, stante anche il vincolo del segreto d'ufficio, a cui di evidenza è sottoposto il consigliere.

In ordine alla comunicazione ai controinteressati nel caso di accesso da parte di consigliere comunale, si evidenzia l'inapplicabilità di tale obbligo sancito dall'art. 3, del D.P.R. n. 184 del 2006 ed art. 22 della L. n. 241/1990 (arg. ex C.d.S. Sez. V, 02-09-2005, n. 4471), in quanto contrastante con l'ampiezza del diritto soggettivo pubblico riconosciuto ai consiglieri comunali, di fronte al quale recede ogni altro interesse, ivi inclusa la riservatezza di eventuali controinteressati (vedasi sul punto anche il parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella

seduta del 29 novembre 2011). In disparte, oltretutto dal carattere di specialità della normativa richiamata in materia di accesso dei consiglieri rispetto al generale diritto di accesso dei cittadini come disciplinato dal D.P.R. n. 184 del 2006 e dalla L. n. 241/1990, in Sicilia dalla L.R. n. 7/2019.

Restando in attesa di puntuale riscontro ed osservanza delle spiegate direttive, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Innocenza Battaglia

